



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del Reg. del 02/08/2012	OGGETTO:	Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) ANNO 2012.
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2012 il giorno 2 del mese di AGOSTO alle ore 09:20 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
CASILLI Daniele	X	
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
LEUZZI Cosimo	X	
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore	X	
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio	X	
RUGGERI Alessandro	X	
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore Dr. Domenico CACCIATORE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Domenico CACCIATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “ *E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine in cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuale
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuale
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
Riduzione allo 0,1 per cento
4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 65, comma 1 .Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1 – bis dell’articolo 60 e art. 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 –bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3 – bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 –bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*”

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento . La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed

il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO, che sono ulteriormente aumentati i tagli ai trasferimenti erariali;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire il pareggio di bilancio di dover ricorrere all'aumento dell' aliquota di base;

RICHIAMATA la discussione riportata nella precedente deliberazione n. 47;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, con la seguente votazione;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 11
- Consiglieri votanti N. 11
- Voti favorevoli N. 8
- Voti contrari N. 3 (Casilli - Leuzzi e Rosato),
- Astenuti N. 0

resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille

2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;

3) DI STABILIRE in € 200,00 la detrazione di base maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di 400,00 da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

4) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 11
- Consiglieri votanti N. 11
- Voti favorevoli N. 8
- Voti contrari N. 3 (Casilli - Leuzzi e Rosato),
- Astenuti N. 0

resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

ga

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/08/2012

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 881 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 06/08/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/08/2012

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE